

OGGETTO : Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.P. 30 dicembre 2014 n° 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015", che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Vista la propria precedente deliberazione n° 06 dd. 16.03.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.I.S.;

Vista pure la deliberazione n° 03, adottata nel corso di questa medesima seduta, con la quale si è provveduto a modificare detto regolamento, in adeguamento alla normativa in materia intervenuta;

Visto il regolamento, il quale, con riferimento alle fattispecie impositive, ha previsto, in particolare, l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Rilevato che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e s.m.:

- il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 che prevede: *"Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.*

Vista la L.P. 30 dicembre 2015 n° 21 (legge di stabilità 2016), che dispone alcune modifiche della L.P. n° 14/2014 e tra l'altro:

- l'azzeramento delle aliquote per abitazioni principali ad esclusione delle categorie A1 - A8 —A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35%;
- il rimborso d'ufficio per aree soggette ad esproprio con distinzione tra i casi di permanenza del vincolo espropriativo per più di un decennio ed i casi con vincolo espropriativo trasformato in inedificabilità dell'area entro il decennio medesimo;
- l'aliquota dello 0,55 %, fissata per fabbricati appartenenti alle categorie catastali A10, D2, CI, C3;

Ricordate le condizioni agevolative e le assimilazioni previste dalla L.P. n° 14/2014, come modificata dalla L.P. n° 21/2015;

Considerato che la L.P. n° 36/1993 all'art. 9 bis prevede: *"Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a) *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
- b) *ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."*

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino — Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Rilevato che, per quanto attiene l'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni dell'IMIS, va tenuto conto che la L.P. n° 14/2014 e s.m., all'art. 5, comma 6, ha fissato aliquote, deduzioni e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente all'articolazione delle medesime;

Considerato quindi che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui IMUP ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1, 3° comma, della L.P. n° 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n° 14/2014 e s.m.) sono quelle indicate nella tabella di seguito riportata;

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016, nel quale, per quanto attiene la manovra di fiscalità locale, *"i Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate (rif. Tabella);*

Si ritiene infatti di convenire nell'impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e si conviene conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore flessibilità garantita dall'IM.I.S. relativamente all'articolazione delle aliquote.";

Riconosciuta l'esigenza di provvedere, essendo in approvazione in uno dei prossimi punti del presente O.D.G. il bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2016;

Visto il Testo Unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n° 3/L;

Acquisito, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, il parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, del presente provvedimento;

Considerato che pur trattandosi di un tributo istituito e disciplinato con normativa provinciale nell'ambito della potestà legislativa di cui all'art. 80, 2° comma, dello Statuto (e quindi esclusiva), l'IMIS deve rispettare i principi generali dell'ordinamento tributario.L'art. 12, commi 3 e 4, della L.P. n°14/2014 enumerano le norme statali che trovano diretta ed immediata applicazione anche all'IMIS. Tra queste, mediante riferimento generico, quelle in materia di pubblicità legale e conoscitiva (art. 13 D.L. n. 201/2011 e s.m., in particolare i commi 13 bis e 15).

Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, in apposita sezione "IMIS", le deliberazioni inviate dai Comuni;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino —Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino — Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e quello del responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, del presente provvedimento;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, essendo il provvedimento importante presupposto per il bilancio di previsione per l'esercizio 2016, in approvazione in uno dei successivi punti all'OD.G.;

A seguito di distinte votazioni, con i voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti; voti accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio della seduta, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione, sul territorio comunale, dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) per l'anno di imposta 2016 :

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA %	DETRAZIONE IMPOSTA - Euro	DEDUZIONI - IMPONIBILE Euro
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,000		
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DI CAT. A1, A8, A9	0,35	295,15	
CATEGORIE CATASTALI C1, C3, D2 e A10	0,55		
ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO – ESCLUSI A 10	0,895		
FABBRICATI AD USO NON ABITATIVO – ESCLUSI C1, C3, D2 e D5	0,79		
FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA	0,10		1.500,00
AREE EDIFICABILI E ALTRI IMMOBILI NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI	0,895		

3. Di dare atto che le aliquote, detrazioni e deduzioni sopra deliberate entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2016;
4. Di dare pure atto che per tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dal regolamento valgono le norme di legge che disciplinano direttamente e/o indirettamente il Tributo;

5. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
6. Di disporre che copia della medesima venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ivano Fracena;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. n°3/L/2005 e s.m..

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 si avverte che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi :

- a) opposizione alla Giunta comunale, da presentarsi non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 15 dd 09.05.2011, come successivamente modificato;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m., entro n. 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 29 del Codice del Contenzioso amministrativo approvato con D.Lgs. n° 104/2010 e s.m., entro n. 60 giorni.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.